



Approvato nella seduta di Consiglio Comunale
Del 01.07.1998 con delibera n.44

Comune di
MONTECCHIO PRECALCINO
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO
per il
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI
CONSULTIVE CONSILIARI



ART. 1

I PRINCIPI

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive Consiliari non istituzionali del Comune.
2. L'attività di esse si deve ispirare ai seguenti principi:
 - a) agilità di funzionamento per il perseguimento dello scopo per cui vengono costituite, con preclusione di qualsiasi lusinga ostruzionistica;
 - b) valutazione dei diversi punti di vista e delle diverse alternative allo scopo di predisporre la soluzione più equilibrata da sottoporre all'attenzione del Consiglio;
3. La Commissione ha natura di organismo consultivo: i suoi pareri sono obbligatori, se così prevede lo Statuto o i Regolamenti o esplicitamente una deliberazione di Consiglio Comunale, ma non vincolanti.

ART. 2

COMPOSIZIONE

1. Di norma le Commissioni si compongono di cinque membri: il Sindaco, che ne è il presidente, tre esponenti del gruppo di maggioranza e due esponenti delle minoranze;
2. Il Sindaco può delegare permanentemente o in occasione di singole riunioni le sue funzioni ad un Assessore o ad un Consigliere Comunale. Tale delega potrà essere comunicata in sede di riunione e verrà opportunamente verbalizzata;
3. Ciascun altro membro può delegare le sue funzioni ad un collega Consigliere Comunale o Assessore ma, in tal caso, la Commissione voterà sull'accettabilità della delega.

ART. 3

SEGRETARIO DI COMMISSIONE

1. Il Segretario di Commissione viene nominato da questa nella prima seduta;
2. Provvede a curare le convocazioni raccogliendo la sottoscrizione del Presidente, a predisporre l'ordine del giorno e la relativa documentazione, a verbalizzare le sedute di Commissioni, a supervisionare le proposte di deliberazione che si basino sul lavoro delle Commissioni e a tutto quant'altro necessario alla funzionalità ed efficienza di esse;
3. Per i suoi compiti potrà far uso delle attrezzature presenti in sala Giunta; comunque, per l'attività di ufficio, si avvarrà dell'Ufficio Segreteria;
4. Qualora deleghi le sue funzioni di membro della Commissione ai sensi dell'articolo precedente, il delegato avrà anche le funzioni di Segretario, indipendentemente dall'età.

ART. 4

CONVOCAZIONE

1. La Convocazione viene effettuata per iscritto, firmata dal Presidente, contenente l'ordine del giorno di cui discutere, consegnata tre giorni prima della data fissata per la seduta. La consegna viene effettuata senza formalità al domicilio dichiarato del Commissario; di essa prende nota il dipendente comunale, di solito il



Messo, che la effettua;

2. Qualora non venga rispettato il termine minimo di cui sopra, la Commissione è comunque validamente costituita se interviene la totalità dei componenti.
3. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a dodici ore. L'urgenza viene valutata dal Sindaco;
4. Gli aggiornamenti di sedute non necessitano della convocazione per i presenti. Per gli assenti è sufficiente comunicazione telefonica o telematica.

ART. 5

QUORUM

1. La Commissione è validamente costituita quando intervenga la metà più uno dei componenti;
2. Nello spirito per cui è costituita, di solito delibera all'unanimità. In caso di dissenso tra i Commissari, ha la prevalenza la proposta che ha ottenuto la maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente

ART. 6

FUNZIONALITÀ

1. Qualora la Commissione debba esprimersi su di una proposta di Regolamento o di modifica dello Statuto avanzata dagli Uffici in esecuzione di un obbligo di legge o per assicurare o migliorare la funzionalità della struttura amministrativa, il parere si intende espresso favorevolmente se è stata posta all'ordine del giorno per tre volte senza che l'organismo consultivo si sia validamente riunito o senza che abbia deciso;
2. Negli altri casi, il Consiglio non può deliberare se il parere non è stato acquisito;
3. Il Sindaco può dichiarare urgente un argomento e convocare sul punto la Commissione. In tal caso, la mancata riunione di essa alla data stabilita, o la mancata espressione del parere corrispondono ad acquisizione di parere favorevole.

ART. 7

ELEZIONE

1. I membri della Commissione vengono eletti dal Consiglio Comunale con preferenza limitata ad una;
2. Oltre ai membri effettivi vengono eletti, in successiva votazione, i membri sostituti in ragione di uno per effettivo.

ART. 8

DECADENZA

1. Qualora un commissario non partecipi a tre sedute consecutive ordinarie e ritualmente convocate, decade automaticamente senza necessità di dichiarazione;
2. Nel caso in cui il Commissario esponga, anche dopo l'insediamento del sostituto, giustificazioni per la mancata reiterata partecipazione che la Commissione ritenga serie e valide, egli può, dopo espressa votazione dell'organismo di consulenza, essere reintegrato nel suo incarico;



3. In caso di decadenza di un Commissario il suo posto viene coperto dal sostituto. Della qual cosa si dà atto nel verbale della prima seduta a cui partecipa il sostituto. Qualora questi non partecipi a tre sedute consecutive ordinarie e ritualmente convocate, la Commissione intera decade e si procede a nuova elezione nel primo Consiglio successivo.

ART. 9

CONSULENTI ESTERNI

1. Qualora la Commissione lo ritenga opportuno, alle sue sedute possono partecipare consulenti o tecnici perché essa possa decidere o confezionare proposte da presentare agli organi deliberanti con cognizione di causa.

ART. 10

SPESE

1. Salvo casi eccezionali, da regolamentare caso per caso con provvedimento Sindacale, la Commissione non comporterà alcuna spesa per il Comune.

ART. 11

NORMA FINALE

1. Dell'attività della Commissione verrà succintamente dato conto nelle premesse dell'eventuale deliberazione assunta in conseguenza.
